



Sentenza n. 110 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 4 maggio 2026, deposito del 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 147 del 2025

parole chiave:

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA – VIOLENZA
SESSUALE – RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO

disposizione impugnata:

- art. 28, comma 5-*bis*, del [d.P.R. n. 448 del 1988](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

restituzione degli atti al giudice *a quo* – manifesta infondatezza – non fondatezza

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, **nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., senza neppure consentire deroghe.**

In via subordinata, il giudice *a quo* chiede di pronunciare «sentenze di natura sostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della **continuazione** con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima [persona offesa] per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all'art. 612 *bis* c.p.».

La Corte dichiara la **manifesta infondatezza** delle questioni di legittimità sollevate in via principale, atteso che con la **sentenza n. 203 del 2025**, intervenuta successivamente all'odierna ordinanza di rimessione, ha già dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità aventi ad oggetto lo stesso art. 28, comma 5-*bis*, nella parte in cui prevede che il relativo comma 1, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applica

ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis*, commi primo e secondo, e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen.

Quanto, invece, alle questioni, sollevate in via subordinata, con cui si censura la medesima disposizione nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova minorile per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri, contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, per i quali la preclusione non opera, la Corte ne dichiara la **non fondatezza**. Ciò in quanto tale scelta spetta al legislatore, sulla cui discrezionalità il giudice delle leggi non potrebbe interferire con pronunce fortemente manipolative, come quella richiesta dal rimettente.

Infine, con riferimento alle questioni con cui si censura la mancata previsione, da parte della disposizione impugnata, di eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione», la Corte osserva che con la richiamata **sentenza n. 203/2025** è già stata dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis***, nella parte in cui prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 28 non si applicassero ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando fosse riconosciuta la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

Pertanto, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché rivaluti, «alla luce del conseguente mutamento del quadro normativo», la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali questioni.

Alessandra Prozzo